

Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. /2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

N. R.G. /2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2018 promossa da:

(C.F.),

con il patrocinio dell'avv. Massimo Melpignano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

ATTRICE

contro

con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.04.2022

pagina 1 di 10



Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. /2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione dell'11.06.2018, - premesso che: a settembre 2013 la
presentava la possibilità di beneficiare di un finanziamento condizionato - a dire dell'attrice - alla
conclusione di una serie di altre operazioni; in data 16.09.2013 sottoscriveva i contratti di c/c n.
e n. intestati rispettivamente a " " ed a contestualmente
effettuava un versamento sul c/c n. ella somma di 200.000,00 Euro a mezzo di n.4 assegni
all'ordine di , di cui 3 emessi dall' : in data
16.09.2013 sottoscriveva il contratto di "Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e
strumenti finanziari", contraddistinto dal n. Categoria - NDG ; nello
stesso giorno provvedeva a sottoscrivere l'ordine di acquisto di quantità/valore nominale di n. 21.000
azioni della , per un importo complessivo pari ad
€ 200.000,00, poi eseguito in data 20.09.2013; successivamente, in data 21.10.2013, presso la medesima
Banca, sottoscriveva, unitamente ad quale fideiussore, il contratto di mutuo
ipotecario Rep. N. , Racc. n. ; a rogito del notaio dott. , per la somma
totale di 500.000,00 Euro, mediante accredito sul c/c n. intestato a a distanza di
qualche anno, allarmata dai noti accadimenti sul valore delle azioni di si
rivolgeva al suo procuratore e con nota del 14.02.2017 proponeva formale reclamo, richiedendo
all'intermediario copia della documentazione contrattuale relativa all'acquisto effettuato di titoli azionari
emessi dallo stesso intermediario; con pec del 15.03.2017 la banca procedeva alla parziale consegna della
documentazione richiesta integrata, a seguito di solleciti, con nota del 20.04.2017, e pertanto, con nota
del 30.10.2017, inviava a mezzo del suo procuratore all'intermediario reclamo dettagliato al quale
l'intermediario rispondeva in data 05.02.2018 contestando le criticità avanzate; - conveniva in giudizio,
innanzi a questo Tribunale, la , rassegnando le seguenti conclusioni: "1. Accertare
la violazione da parte della Banca Popolare di Bari dell'art. 23, co. 1, D.lgs. n. 58/98, e degli artt. 1418,
pagina 2 di 10

Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. /2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

co. 2 e 1325 c.c., 1343 c.c., e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o

l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento in prodotti azionari

eseguite in assenza di contratto quadro, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo; 2. Accertare la violazione da parte della

dell'art 40 della Delibera Consob n 16190/2007 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento in prodotti azionari

condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo; 3 .Accertare la violazione da parte della

dell'art. 39 Del. Consob, nr. 16190/207 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento in prodotti azionari

, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo; 4. Accertare la violazione da parte della

dell'art. 21 del D.lgs. 58/1998 e della Comunicazione Consob 9019104/2009 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento in prodotti azionari

condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo; 5. Accertare la violazione da parte della

dell'art. 21, co. 1 bis del D.lgs. 58/1998 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento in prodotti azionari

, condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo; 6. Accertare la violazione da parte della

dell'art. 31,

pagina 3 di 10



Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. 7/2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

co.1 della Delib. Consob 16190/2007 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia

e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento in prodotti azionari

condannando la stessa convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo; 7. Accertare la violazione da parte della . dell'art 2358 c.c. e per l'effetto

dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o la risoluzione di tutte le operazioni di investimento in prodotti azionari condannando la stessa

convenuta alla restituzione, in favore degli odierni attori, del capitale investito, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo; 8. In ogni caso condannare la banca convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento della banca convenuta, sia sotto il profilo del danno emergente – pari alla somma investita di 200.000, 00 euro, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di effettuazione del primo acquisto, sia del danno da lucro cessante, pari per un verso al mancato percepimento dei dividendi ed interessi legali e per altro verso al mancato lucro per il reimpiego delle predette somme ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa; 9. In ogni caso condannare la banca convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane e anticipazione”.

Costituitasi con comparsa del 23.10.2018, la banca convenuta deduceva in fatto che la sig.ra risultava intestataria di un dossier titoli acceso il 16.09.2013 previa sottoscrizione di un apposito contratto quadro di intermediazione finanziaria, di cui la banca provvedeva a consegnare copia all'attrice; in occasione della sottoscrizione, la banca riferiva che aveva altresì provveduto ad acquisire le informazioni necessarie alla profilazione della cliente mediante apposito questionario MIFID. In seguito, l'attrice chiedeva di essere ammessa alla compagine sociale della e la banca, risultando tale operazione adeguata al profilo di rischio della cliente, eseguiva l'ordine di acquisto impartito dalla Sig.ra accreditando sul relativo dossier titoli il quantitativo di azioni richieste.

pagina 4 di 10



Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. /2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

Precisava la Banca che in tale occasione l'attrice veniva edotta delle caratteristiche e dei rischi relativi all'investimento in azioni tramite la consegna di un'apposita "scheda prodotto", debitamente sottoscritta dalla Sig.ra

In ultimo, con riguardo alla successiva stipula del mutuo ipotecario avvenuta in data 21.10.2013, riferiva che non vi era alcuna relazione con l'operazione di acquisto di azioni, in quanto il finanziamento in parola era stato concesso al solo fine di permettere alla cliente l'acquisto di un immobile di cospicuo valore.

In diritto, l'odierna convenuta, eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree di nullità, annullamento e risoluzione delle singole operazioni di investimento e delle domande connesse e/o consequenziali, in ragione dell'assenza di autonomia contrattuale dei suddetti contratti, costituenti, a detta della banca, atti meramente esecutivi di un più ampio contratto di mandato.

Nel merito, la convenuta chiedeva rigettarsi tutte le domande proposte, deducendo di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza del conflitto di interessi; in subordine, in ipotesi di condanna alla restituzione delle somme versate dalla cliente, chiedeva quantificarsi l'importo in ipotesi dovuto detraendo in ogni caso le somme percepite dalla sig.ra a titolo di dividendi, nella misura di 2.934,32 Euro, ferma restando la restituzione delle azioni BPB di cui è causa.

In ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, chiedeva escludersi, ovvero ridursi, l'importo dovuto in ragione del concorso colposo dell'attrice ex art 1227 c.c.

In via riconvenzionale, in caso di accertata violazione dell'art 2358 c.c., chiedeva condannarsi l'odierna attrice alla restituzione dell'importo erogato in forza del mutuo ipotecario nella misura di € 500.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.

pagina 5 di 10



Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. 10000/2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita con l'espletamento del libero interrogatorio dell'attrice, in via documentale e con ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del 28.04.2022, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.

La domanda avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del contratto quadro ai sensi dell'art 23 TUF è infondata.

A norma dell'art 23 del D.lgs. 58 del 1998 l'acquisto di uno strumento finanziario necessita della sottoscrizione di un contratto avente forma scritta, a pena di radicale nullità dell'operazione negoziale.

Al riguardo va, tuttavia, richiamato il principio di legittimità secondo cui in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità, azionabile dal cliente, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cfr. Cass. n. 9187 del 2021, Cass. S.U. 898/2018).

Nel caso di specie, la Banca ha provato in via documentale la sottoscrizione da parte del cliente sia del contratto quadro di intermediazione finanziaria (Cfr. doc. n.3 allegato alla comparsa di costituzione) e sia degli ordini di acquisto, circostanza peraltro non contestata dall'attrice, sicché deve escludersi l'invalidità per difetto di sottoscrizione dell'istituto di credito.

Gli addebiti di plurimi inadempimenti impongono una valutazione globale della natura dell'investimento e del profilo di rischio dell'attrice ed al riguardo meritano piena condivisione gli elementi tecnici di valutazione forniti dal ctu, fondati sulla documentazione acquisita e prodotta dalle parti nei termini di rito,

pagina 6 di 10



Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. /2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

sottoposti al contraddittorio delle parti e su cui i cui tecnici di parte hanno svolto rilievi critici in diritto,

il cui esame va riservato al prosieguo.

In ordine alla natura degli investimenti, le azioni della convenuta rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.

Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.

Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi *ex post* o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.

Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle 21.000 azioni , acquistate il 20.09.2018, come si desume dalla domanda di ammissione a socio del 16.09.2013 e dal dossier titoli n. , al prezzo di € 200.000,00 è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata alla cliente nell'ordine.

Nel questionario sottoscritto dall'attrice in data 16.09.2013 il profilo di rischio è indicato, all'esito delle domande e della sintesi effettuata dalla medio-alto, con un'esperienza finanziaria medio-alta.

In particolare, nel citato documento la cliente, con riguardo all'obiettivo di investimento, dichiara di ambire ad una *“crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte” e che è disposto ad accettare la perdita di “una parte media del mio capitale investito”*.

pagina 7 di 10



Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. /2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

Quanto alla personale situazione finanziaria, la dichiara di percepire redditi da lavoro o pensione.

Nel secondo questionario di profilatura sottoscritto dalla cliente in data 22.07.2015 seppur risulta confermata un'esperienza finanziaria medio-alta, emerge un diverso profilo di rischio, medio-basso, in quanto cambia l'attitudine della sig.ra a subire perdite tanto che la stessa dichiara che *“Consapevole del fatto che l'investimento in strumenti finanziari può determinare oscillazioni di valore positive e negative del capitale investito, a fronte di un'aspettativa di rendimento bassa, sono disposta a tollerare la perdita solo di una piccola parte del patrimonio investito.*

Ciò posto, anche sulla base dei dati forniti dal primo questionario, l'investimento in titoli illiquidi non può ritenersi compatibile con l'obiettivo di investimento dichiarato nel 2013, poiché i primi, in astratto, comportano rischi anche di azzeramento totale dell'investimento, mentre la cliente ha dichiarato ambire ad una *“crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte”.*

Ulteriore profilo d'inadeguatezza è poi costituito, a fronte delle risorse finanziarie della cliente, che ha dichiarato di percepire redditi da lavoro e pensione, annualmente ammontanti ad oltre € 100.000,00 e debiti a medio-lungo termine per € 150.000,00, dalla concentrazione dell'investimento per l'importo di € 200.000,00 in un unico titolo di elevata rischiosità.

Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.

L'art 40 del Reg. Consob 16190/2007 prevede che l'intermediario, sulla scorta delle informazioni

pagina 8 di 10



Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. /2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

acquisite, valuti l'adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione.

Nel caso di specie, dunque, emerge duplice profilo d'inadeguatezza, per incompatibilità con gli obiettivi di investimento della cliente e per eccessiva concentrazione.

Alla stregua dei richiamati obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione, nel caso di specie non osservati, ricorre inadempimento colpevole della convenuta, poiché, in ragione del richiamato obiettivo d'investimento, deve fondatamente ritenersi che la cliente, ove la Banca avesse richiamato l'attenzione sui detti profili d'inadeguatezza, non avrebbe concluso l'operazione.

Tali considerazioni giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione, ai sensi dell'art.1453 c.c.

Il rilievo, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti, nonché gli ulteriori vizi di nullità e/o annullabilità dell'operazione.

Quanto al credito restitutorio, conseguente alla risoluzione del contratto, tenuto conto del credito opposto in compensazione dalla Banca per cedole e dividendi riscossi dall'attrice, risultato pari ad € 3.828,93, va riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di € 196.301,07, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con conseguente pronuncia di condanna, previa restituzione delle azioni.

Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, non avendo l'attrice specificamente allegato in citazione e provato danni ulteriori, in specie la mancata percezione di maggiori introiti con diverso e più sicuro investimento.

Il mancato riconoscimento di danni risarcibili esime, infine, dal valutare l'allegazione della convenuta dell'asserita colpa concorrente dell'attrice.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri

pagina 9 di 10



Sentenza n. 3066/2022 pubbl. il 01/08/2022

RG n. /2018

Repert. n. 4428/2022 del 01/08/2022

medi del D.M. 55/2014 e distrazione in favore del procuratore dichiarato anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione dell'11.6.2018, da
nei confronti della i, in parziale accoglimento delle domande, così
provvede:

- 1) dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni della oggetto
di lite, per inadempimento grave della convenuta;
- 2) condanna la alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di €
196.301,07, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
- 3) condanna la al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice,
liquidate in € di cui € per esborsi, oltre spese ctu, liquidate in € ,
nonché 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore
anticipatario.

Bari, 1.8.2022

Il Giudice

Raffaella Simone

